

COMMISSIONI RIUNITE ESTERI (II) E LAVORO (XI)

III.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE **AMBROSINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norma per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione (<i>Urgenza</i>). (1429)	17
PRESIDENTE	17, 18, 19, 20, 22
FORESI	17, 20
MORO ALDO, <i>Relatore</i>	18, 20, 21, 22
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	18, 20
LUPIS	19
BENVENUTI	20
CAPPI	21
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	21
GIACCHERO	21
CHIOSTERGI	21, 22
NITTI	22
CONCETTI	22
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	22

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione (*Urgenza*) (1429).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione.

Comunico che i deputati firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in esame, hanno ritirato tale richiesta. Proseguiamo dunque nell'esame del provvedimento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Foresi.

FORESI. Devo, anzitutto, notare una discordanza fra il titolo del disegno di legge « Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione » ed il contenuto, in quanto negli articoli non si parla di programmi straordinari, ma di una ordinaria operazione di carattere finanziario per potenziare l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), Istituto del quale ebbi l'onore di segnalare la utilità.

Siccome l'aspettativa era grande, altrettanto grande è stata la delusione, nel constatare che questo disegno di legge non si occupa affatto di programmi straordinari per l'emigrazione.

Questo disegno di legge autorizza l'I.C.L.E. a fare quelle operazioni, di cui alla carta istituzionale costituita dal regio decreto-legge

La seduta comincia alle 9,20.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI E LAVORO) — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; operazioni, quindi, di finanziamento lasciate all'arbitrio ed alla responsabilità del Consiglio di amministrazione dell'I.C.L.E., di cui fanno parte rappresentanti del Governo e del Parlamento. Ma, nonostante questa partecipazione, l'I.C.L.E. è un istituto di natura non pubblicistica, nel senso che evade dal controllo diretto del Parlamento, che in questa materia dovrebbe essere ascoltato.

In dichiarazioni ed interviste fatte dal ministro degli esteri e dal sottosegretario Dominèdò si è parlato di piani di colonizzazione, per i quali dovrebbe intervenire questo Istituto benemerito, al cui finanziamento noi provvediamo. Ma poi questi programmi, che io richiesi al ministro degli esteri, non sono stati mai presentati.

Noi avremmo voluto conoscere questi piani di colonizzazione sotto quali auspici si compiono, con quali tendenze, con quali intese tra noi e gli Stati nei quali faremmo la colonizzazione, e con quale partecipazione, eventualmente, di questi Stati al nostro sforzo.

Tutti questi interrogativi sono rimasti senza risposta.

Se ci si fosse detto che si stanziava mezzo miliardo all'anno a favore dell'emigrazione, avremmo tutti approvato senz'altro. Ma, presentare la cosa sotto forma di impegno di 526 milioni all'anno, per spese attinenti a servizi specificati in piani finanziari non resi noti, crea perplessità ed incertezza; del che noi desideriamo essere illuminati dal relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo.

L'onorevole Dominèdò ha promesso che quanto prima si darà luogo a questo dibattito ampio, da tutti desiderato. Certamente l'onorevole Dominèdò conosce l'I.C.L.E. ed il suo statuto. Si tratta di un istituto di portata molto ampia, perché, se vuole, può sostituirsi anche agli organi dello Stato; perché ha funzioni di studio e può esso stesso creare la colonizzazione, come ha fatto in Cirenaica, in Argentina e nel Brasile.

Dopo le dichiarazioni che l'onorevole sottosegretario avrà fatto, io voterò molto volentieri questo disegno di legge; però desidero essere informato su questi piani, ai quali vogliamo realmente partecipare.

Per quanto riguarda questo procedimento di unificazione, sarei del parere di accantonare la questione del Commissariato.

Però, due cose desidero raccomandare: che si sottoponga al più presto al nostro esame il progetto esistente del Consiglio superiore, al

quale dovrebbero partecipare i rappresentanti di tutti gli interessati a questi problemi: e naturalmente in primo luogo del Ministero del lavoro e del Ministero degli esteri; se non si vuole togliere al Ministero degli esteri questa competenza, pensi esso a rafforzare il corpo tecnico esistente, con uomini capaci, in modo che le improvvisazioni burocratiche abbiano a cessare.

PRESIDENTE. Io non credo necessario, per mio conto, aggiungere altre parole per dimostrare l'urgenza del provvedimento dal punto di vista politico e da quello strettamente tecnico e finanziario. L'onorevole Nitti, che ieri ha posto il problema, si è reso conto come le esigenze di contingenza portino a rafforzare questo criterio di necessità.

Invito pertanto l'onorevole relatore, ove lo creda opportuno, a fare ancora le osservazioni che ritenga utili.

MORO ALDO, Relatore. Ho già chiarito ieri il mio pensiero e non ho altro da aggiungere.

DOMINÈDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Aggiungerò qualche breve parola a quanto ho già avuto occasione di dire ieri.

All'onorevole Foresi sono lieto di confermare che questo dibattito, il quale ha uno scopo circoscritto, sottolineato dai verbali e che ora sarà ancora una volta illustrato attraverso la dichiarazione che sto per farvi, non esclude l'opportunità di una discussione generale già richiesta dalla Commissione del lavoro d'accordo con quella degli esteri.

Noi tutti ne sentiamo la necessità e crediamo un po' di aver dimostrato ciò coi fatti, con la costituzione cioè di una sezione apposita nel Comitato interministeriale per la ricostruzione, che, come sapete, è per legge l'organo di coordinamento della politica del Governo nel settore economico.

Io ho già detto dell'impegno che ha preso il Governo nella fase di preparazione estremamente complessa di questa legge: estremamente complessa perché vi sono interessati molti organi. Ora, se il Governo si è impegnato in questo senso, io debbo aggiungere che siamo addirittura *in limine*. Concorrono infatti due ordini di considerazioni. Il primo è rappresentato dal fatto che la possibilità di utilizzare i fondi è legata, come ha già detto con chiarezza l'onorevole Moro, ad un termine. L'utilizzazione di questi fondi di provenienza E.R.P. è legata infatti allo scadere, al maturare di ciascun esercizio cui i fondi si riferiscono.

COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI E LAVORO) — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

Nel caso concreto, noi abbiamo 11,3 milioni di dollari da utilizzare, divisi in due quote, perché dovute a due titoli diversi di accreditamento: la prima è di 1,3 milioni di dollari spettantici per gli studi in favore dell'incremento dell'emigrazione.

I nostri progetti di assistenza tecnica sono stati presentati in termini strettissimi, per cui alle missioni già inviate dallo Stato, sia nel periodo del mio predecessore onorevole Moro sia posteriormente, si aggiungono ora quelle che debbono essere inviate in esecuzione di questo piano. Resta la quota di 10 milioni di dollari, per la cui utilizzazione è previsto l'attuale testo di legge.

Perciò il disegno di legge, dopo la fase di preparazione, è stato approvato dopo la data del 23 giugno, come risulta dagli atti. È evidente che questa fase di preparazione, sarebbe priva di effetto senza il suffragio del Parlamento.

Ora, perché si metta in moto questo istituto, che costituisce l'organo tecnico-finanziario in materia, occorrono evidentemente le disponibilità.

Fra i criteri che posso ora esporre agli onorevoli colleghi che mi ascoltano, dirò che, per le concessioni dei finanziamenti, l'Istituto ha determinato le seguenti linee direttrici:

a) intervenire a sostegno dell'iniziativa privata, escludendo per quanto possibile qualunque diretta partecipazione;

b) tener conto particolarmente delle iniziative a carattere cooperativistico, in modo che non si inserisca nei finanziamenti qualsiasi gioco speculativo;

c) commisurare con criteri di rigore l'ammontare dei finanziamenti al nucleo familiare.

Mi sembra che questi punti analitici rispondano alle impostazioni di massima che ieri ho avuto l'onore di fare e che oggi trovano qui tutte le loro specificazioni. Nell'ambito delle iniziative pendenti attraverso la presentazione di determinati progetti di trasferimento di complessi anche modesti ed umili di lavoro, artigiani e cooperativistici, sono ancora in attesa di istruttoria — che non può avvenire evidentemente senza la disponibilità dei fondi — tutta una serie di piccoli complessi. Ne citerò alcuni, attraverso lo spoglio, sia pure sommario, che ho potuto compiere nella vasta massa dei progetti pendenti: Società cooperativa agricola di Aversa, Società di lavoratori agricoli per il Venezuela e il Brasile, Società di lavoratori agricoli per il Paraguay, Società di cooperazione trentina

per il Brasile, Cooperativa daunia di Foggia, Colonia agricola italiana di Aquila per Rio de Janeiro, e via dicendo.

Elementi più particolari sono a disposizione degli onorevoli commissari, come è a loro disposizione il piano di assistenza tecnica per quanto riguarda i milioni 1,3 di dollari. Io credo che con questi elementi si possa avere in piena coscienza la persuasione dell'urgenza non solo politica, ma anche sociale di questo provvedimento.

Va notato che questo Istituto è il solo tipicamente nostro di iniziativa sociale in materia di tutela del lavoro all'estero, mentre altri enti vi sono che presiedono ad altre iniziative di carattere diverso. Mediante questi primi fondi che vengono apprestati, esso potrà svolgere la sua vita ordinaria, con il conforto del voto delle Commissioni parlamentari, che io vivamente auspico.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Lupis di dirmi se questi chiarimenti sono tali da rasserenarlo completamente sulla questione.

LUPIS. Dopo avere ascoltato le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario Dominè, io dichiaro lealmente, per quanto riguarda le riserve sollevate ieri sul rinvio del disegno di legge alla discussione in Assemblea, che sono perfettamente convinto che un ritardo di alcuni mesi potrebbe essere veramente dannoso ai fini che il disegno di legge si prefigge. Questa dichiarazione — è evidente — scaturisce dai dettagli che l'onorevole sottosegretario ha oggi portato alla nostra attenzione. Però, nel fare questa dichiarazione, aggiungo, per quanto mi riguarda, di astenermi dalla votazione. Io non voto a favore del disegno di legge perché anche dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario mi convinco che il programma enunciato è così complesso e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista sociale (si parla di progetti di colonizzazione in Brasile, Venezuela, Cile e perfino in Marocco), che esso dovrebbe essere ampiamente discusso. Siccome, però, rimandando il disegno di legge, si potrebbe compromettere quel poco che abbiamo iniziato, noi non ci sentiamo di assumere questa responsabilità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1

« L'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I. C. L. E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925,

COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI E LAVORO) — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

n. 473, e successive integrazioni e modifiche, è autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero.

Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformità delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modifiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 2:

« L'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero, la cui durata è prorogata al 31 dicembre 1975, provvederà all'aumento del capitale sociale almeno fino a lire 750 milioni.

A tale scopo, fermo restando il disposto dell'articolo 2 della legge 1° aprile 1949, n. 84, l'Istituto potrà utilizzare i saldi attivi di rivalutazione monetaria sino ad un ammontare non superiore al 50 per cento dell'aumento del capitale, provvedendo per la differenza con sottoscrizione di nuove azioni nei modi e nei termini stabiliti con deliberazione degli organi sociali, approvata dal Ministro per il tesoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Per i fini di cui al precedente articolo 1 l'Istituto è autorizzato ad emettere obbligazioni, in eccedenza al limite di cui alle vigenti disposizioni, fino all'ammontare complessivo di lire 6 miliardi.

Dette obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti; sono soggette soltanto al bollo di lire 2 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta, o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

Le obbligazioni fruttano l'interesse del 6 per cento annuo e sono rimborsate alla pari in venti anni decorrenti dal secondo anno successivo a quello dell'emissione.

Il piano di ammortamento e le altre modalità e condizioni di ciascuna emissione sono determinati di volta in volta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed approvati con decreto del Ministro per il tesoro,

di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue l'articolo 4:

« Il servizio, per capitale e interesse delle obbligazioni emesse, è assunto dal Tesoro dello Stato e all'uopo saranno stanziati annualmente, a partire dall'esercizio 1951-52, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le annualità necessarie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5.

« Nei limiti dell'importo ricavato dall'emissione delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio Italiano dei Cambi potrà ai sensi delle norme valutarie in vigore, cedere all'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I. C. L. E.) le valute necessarie per la concessione di speciali finanziamenti destinati a favorire lo sviluppo dell'emigrazione italiana all'estero, come agli articoli seguenti ».

BENVENUTI. Allo scopo di evitare dubbi interpretativi, sarebbe più semplice che si dicesse « cederà » anziché « potrà cedere ».

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo.

MORO ALDO, *Relatore*. L'emendamento dell'onorevole Benvenuti si può senz'altro accettare. Bisogna premunirsi di fronte alla possibilità che, in relazione a valutazioni politiche contingenti, l'Istituto, in futuro, rifiuti di dare queste somme, mentre si tratta di somme vincolate a questo scopo, che devono essere necessariamente cedute.

FORESI. Se non vi fosse il limite, sarebbe necessaria la dizione « potrà »; ma, essendo fissati i limiti, il « potrà » deve essere tolto.

DOMINEDO', *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Infatti la formula originaria potrebbe far ritenere che l'Istituto abbia una potestà discrezionale; e questo bisogna evitarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 con l'emendamento proposto, e cioè « cederà » in luogo di « potrà cedere ».

(È approvato).

COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI E LAVORO) — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

Passiamo all'articolo 6:

« I finanziamenti concessi con i mezzi risultanti dall'emissione di obbligazioni prevista agli articoli precedenti sono gestiti e contabilizzati separatamente dalle altre operazioni dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro Italiano all'Estero, secondo norme approvate dal Ministro del tesoro. Il Collegio dei sindaci — la cui composizione è stabilita in cinque membri effettivi e due supplenti — vigila su tale separata gestione e riferisce al Ministro del tesoro.

Alla separata gestione di tali finanziamenti affluiscono tutti i frutti delle operazioni compiute e sono attribuite le relative spese ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« Al 31 dicembre 1975 i crediti ed in genere ogni attività di compendio della separata gestione saranno realizzati ed il ricavato sarà attribuito in primo luogo allo Stato, fino a concorrenza delle somme che il Tesoro avrà anticipato per il pagamento delle rate di interesse e di capitale delle obbligazioni emesse.

Il residuo sarà attribuito per il 90 per cento allo Stato e per il 10 per cento all'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro Italiano all'Estero.

Per converso nel caso che le somme che il Tesoro avesse anticipate per il pagamento di rate di interesse o di capitale delle obbligazioni da esso garantite, superassero il ricavato dell'alienazione delle attività di compendio della gestione, la differenza perduta sarà sopportata per il 90 per cento dal Tesoro e per il 10 per cento dal patrimonio dell'Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 8:

« Alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'articolo 9 del regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148.

Le disposizioni di cui al precedente comma non riflettono l'imposta generale sull'entrata ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Segue l'articolo 9:

« Il Ministro per il tesoro, è autorizzato a stipulare con l'Istituto Nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero le convenzioni eventualmente occorrenti per regolare i rapporti fra l'Istituto e lo Stato in dipendenza della presente legge ».

CAPPI. Poiché, in attesa della auspicata unificazione, la materia dell'emigrazione è di competenza dei Ministeri degli esteri e del lavoro, mi sembrerebbe opportuno che questi non fossero estranei alla stipulazione delle convenzioni cui fa cenno l'articolo 9. Proporrei, quindi, che dopo le parole: « Il Ministro per il tesoro », si aggiunga: « di concerto con il Ministro degli esteri e il Ministro del lavoro ».

MORO ALDO, *Relatore*. Faccio presente che l'osservazione dell'onorevole Capi, giustissima, dovrebbe riferirsi anche all'articolo 6, dove si dice che il Collegio dei sindaci riferisce al Ministro del tesoro. Il Collegio dovrebbe riferire anche agli altri due Ministri competenti. Pertanto si potrebbe formulare un articolo aggiuntivo.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si può modificare in sede di coordinamento.

GIACCHERO. Sia all'articolo 6 che all'articolo 3 ci si riferisce, più che altro, a una questione contabile. Questi articoli non riguardano quelli che chiamerei gli effetti politici della questione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La gestione, anche contabile, implica, naturalmente, anche un indirizzo di politica emigratoria. Quindi, l'interesse dei due Ministeri che controllano l'emigrazione (esteri e lavoro) non può rimanere estraneo nemmeno alla materia contabile. Prego, quindi, l'onorevole Giacchero di non insistere nella sua obiezione.

CHIOSTERGI. Anche in questa occasione, noi constatiamo quanto danno provenga a tutto il nostro lavoro a favore dell'emigrazione da questo spezzettamento delle competenze. Perciò prego che, anche in questa occasione, pur mettendo in evidenza che devono essere sentiti, tanto il Ministero degli esteri quanto il Ministero del lavoro — oltre, naturalmente, quello del Tesoro — si riaffermi ancora una volta nel campo politico e nel campo, direi, del lavoro pratico, la necessità assoluta che, in Italia, si addivenga all'unificazione di questi servizi. Già da tempo noi abbiamo auspicato la formazione di un comitato per l'emigra-

COMMISSIONI RIUNITE (ESTERI E LAVORO) — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1950

zione. Anche in questa occasione noi ripetiamo questo auspicio, augurandoci addirittura la creazione di un Ministero per l'emigrazione, perché, data la situazione del lavoro in Italia e dato il numero dei disoccupati, l'emigrazione, purtroppo, rappresenta una delle poche valvole che ci permettono di sperare in un miglioramento della situazione demografica italiana. Chiedo pertanto alle due Commissioni riunite di fare un voto per la costituzione di questo ente che unifichi i problemi dell'emigrazione.

PRESIDENTE. Quanto ha detto l'onorevole Chiostergi è degno della massima ponderazione. Senonché, noi ci troviamo ad esaminare, con carattere di urgenza, un provvedimento di natura particolare; per cui, se apriremo la discussione su questo punto, andremmo molto lontano. Si tratterebbe, infatti, non solo di affermare un principio generale, ma di scendere anche ai particolari. Poiché noi avremo modo di fare una riunione a Commissioni riunite per occuparci del problema generale dell'emigrazione, sicuramente quella sarà la sede più opportuna per trattare la materia a cui si riferisce l'onorevole Chiostergi.

Per quanto riguarda la proposta fatta dall'onorevole Cappi, mi permetto di dire, a titolo personale, che il richiamo all'intervento dei due ministeri (esteri e lavoro) può essere opportuno all'articolo 9, ma dubito che lo sia agli articoli 3 e 6. Con modificazioni simili introdotte all'ultimo momento noi correremo il rischio di complicare il congegno.

NITTI. Credo che l'emendamento dell'onorevole Cappi si possa riferire unicamente all'articolo 9.

MORO ALDO, Relatore. I tre articoli sono della stessa natura: quindi, si dovrebbe inserire l'aggiunta in tutti e tre. Io direi, anzi, che l'articolo 6 è il più importante. Si potrebbe usare una formula come questa: « Il Ministero del tesoro, nei suoi rapporti con l'Istituto, agisce di concerto con i Ministeri degli esteri e del lavoro ».

PRESIDENTE. Allora si dovrebbe formulare il seguente articolo aggiuntivo: « Il Ministero per il tesoro, nei casi previsti dagli articoli 3, 6 e 9, agisce di concerto con i ministri degli esteri e del lavoro ».

CHIOSTERGI. Io preferirei che non si precisassero gli articoli. Si dovrebbe dire semplicemente: tutte le volte che si tratta di emettere un decreto, i tre Ministeri agiscono concordemente.

CONCETTI. Una aggiunta mi sembra inopportuna. Noi dobbiamo dare l'indirizzo a un

ente, non cambiarne lo statuto. Se dobbiamo porre il programma in altra sede, non possiamo dire in questa legge che questo Istituto dovrebbe sottostare a una tutela da parte dei tre Ministeri.

PRESIDENTE. L'emendamento aggiuntivo che dovrebbe diventare articolo 10, risulterebbe così formulato:

« Il Ministro per il tesoro, nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, agisce di concerto con i Ministri degli esteri e del lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme per l'attuazione dei programmi straordinari di emigrazione » (1429):

Presenti	45
Astenuti	4
Votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	37
Voti contrari	4

Hanno preso parte alla votazione:

Per la Commissione II esteri: Ambrosini, Benvenuti, Bettiol Giuseppe, Cappi, Chiostergi, Cocco Ortu, Codacci Pisanelli, Giachero, Guidi Cingolani Angela Maria, Mastino Gesumino, Montini, Moro Aldo, Nitti, Russo Perez e Tosi.

Per la Commissione XI lavoro: Angelucci Mario, Bartole, Belloni, Cappugi, Ceravolo, Colleoni, Concetti, De Maria, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Latorre, Lo Giudice, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Pallenzona, Preti, Repossi, Roberti, Sabatini, Sartor, Titomanlio Vittoria, Valsecchi e Zaccagnini.

Si sono astenuti:

Per la Commissione lavoro: Zanfagnini.
Per la Commissione esteri: Basso, Giolitti e Lupis.

La seduta termina alle 11,50.